

SALVATORE PRISCO (\*)

***Diritto, Letteratura, Discipline umanistiche. Teorie, metodi e casi.***

*Un programma culturale e un progetto di ricerca per l'Università Federico II*

*Non esiste modo migliore di esercitare l'immaginazione che lo studio della legge. Nessun poeta mai interpreterà la natura così liberamente come un avvocato la verità. (Jean Giraudoux)*

1. – *Premessa. Diritto e letteratura* (e più largamente *Diritto&studi umanistici*, che traduce l'espressione inglese *Law&Humanities*) non è semplice divertimento evasivo e moda, ma al contrario un preciso progetto culturale, al punto che chi scrive, dopo nove anni di sperimentazione condotta con successo interno (presso studenti e colleghi) ed esterno (nell'attenzione della città), ne ha promosso l'istituzione dell'insegnamento – non materia, in realtà, ma metodo e sensibilità – nel Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II, seguendo una tendenza diffusa all'estero, ma ormai documentata e ben sviluppata in Italia in diverse sedi universitarie analoghe.

2. – *Storia, sviluppo ed alcuni protagonisti attuali della tendenza e del metodo nell'università Federico II e in Italia.* Siffatta sensibilità, ormai radicata nel mondo universitario anglosassone, a partire dalla cosiddetta “rivolta contro il formalismo” (in *A list of legal novels*, del 1908, John Wigmore antologizza brani letterari per mostrare quali siano i valori giuridici statunitensi, con intenti di formazione dei giuristi; nel 1925 il saggio *Law and Literature* di Benjamin Cardozo espone l'idea di analizzare le sentenze come genere letterario ed esorta a rinvenire nella letteratura la concretezza della vita, *law in action* contrapposta alla cultura giuridica libresca, *law in the books*; James Boyd White pubblica nel 1973 *The Legal Imagination*), nelle varianti del *diritto nella letteratura*, del *diritto come letteratura* e infine come *storia letteraria* (G. MINDA, *Teorie postmoderne del diritto*, trad. it., Bologna, 2001), sta peraltro diffondendosi nuovamente anche da noi.

La ragione dell'ultimo avverbio è nella constatazione che la vita culturale europea e, per quanto ci riguarda da vicino, quella napoletana, non hanno giocato affatto un ruolo trascurabile, quanto alla emersione e al consolidamento di questo peculiare approccio al diritto, fin dalle sue risalenti manifestazioni.

Solo per fare qualche esempio che non può essere qui esaustivo e senza andare ancora più indietro nel tempo, Francesco Mario Pagano, presidente del comitato che scrisse il testo della Costituzione della Repubblica Napoletana del 1799, fu un grande giurista, permeato dalle idee di Beccaria e Filangieri, ma anche autore di tragedie (e commediografo e avvocato assieme fu del resto Carlo Goldoni), come pure lo fu Eleonora Pimentel Fonseca, protagonista del romanzo di Enzo Striano *Il resto di niente*, pubblicato originariamente dall'editore cittadino di libri scolastici Loffredo, di cui l'autore era *editor*; Giorgio Arcoleo, autorevole costituzionalista della Federico II nell'Ottocento, era stato innanzitutto allievo di Francesco De Sanctis e per tutta la vita continuò a coltivare anche la critica letteraria e la politica (fu deputato, poi senatore e uomo di governo del Regno d'Italia).

Il filone metodologico indicato aveva in effetti conosciuto da noi per molto tempo vivacità e ricchezza di contributi, nella fase storica che aveva preceduto l'influenza della scuola tedesca e quindi l'egemonia orlandiana nel diritto costituzionale e in genere pubblico e quella di Vittorio Scialoja sulle discipline privatistiche, svolta che si era tradotta nell'avversione per la comparazione giuridica e per metodi di ricostruzione e comunicazione scientifico-sistematica che si discostassero dallo statalismo d'impronta logicistico-formale e da un teorizzazione e prassi strettamente positivista nell'individuazione delle fattispecie.

Ad ulteriore riprova, tuttavia, dell'esistenza di una tradizione nazionale di studi sull'argomento che non si è, neanche in quella temperie, fatta mettere all'angolo e della sua nobiltà, vanno ricordati i contributi novecenteschi di straordinario rilievo e generale apprezzamento di Maestri del diritto isolani, come il

messinese Salvatore Pugliatti e il nuorese Salvatore Satta, o quelli del fiorentino Piero Calamandrei, ma devono inoltre ancora rammentarsi almeno un libro teorico dedicato al nesso tra letteratura e diritto di Antonio D'Amato, prefato da Alfredo De Marsico, già nel 1936, i libri e i saggi del costituzionalista Ferruccio Pergolesi, le riflessioni teorico-generaliste di Francesco Carnelutti, il teatro del magistrato Ugo Betti, fratello minore del Maestro dell'ermeneutica – principalmente, ma non solo – giuridica Emilio (egli stesso laureato anche in lettere e saggista altresì di storia e politica internazionale, come nella cultura tedesca fu Carl Schmitt), sostenitore di una visione tendenzialmente “oggettivistica” dell'interpretazione polemica verso quella del più giovane contemporaneo Hans-Georg Gadamer. In un periodo ormai già più vicino al nostro, protratto fino alla sua recente scomparsa, va ricordata poi almeno l'attività anche di letterato e di pittore dell'illustre civilista Francesco Galgano.

Venendo all'attualità e concentrandosi in primo luogo sugli accademici oggi attivi a Giurisprudenza della Federico II, o solo da poco in quiescenza, che hanno egualmente coltivato in vario modo il legame tra diritto e letteratura o teatro, si possono enumerare gli storici del diritto romano Franco Amarelli ed Angelo Puglisi e quelli del diritto moderno e contemporaneo Aurelio Cernigliaro, Giuseppe Mastrominico, Aldo Mazzacane, Stefania Torre, Cristina Vano, il filosofo del diritto Giovanni Marino, i penalisti Sergio Moccia e Giuseppe Amarelli, i processual-penalisti Giuseppe Riccio (di recente anche romanziere) e Clelia Iasevoli, nonché il civilista Carmine Donisi (gli ultimi due specialmente impegnati a promuovere occasioni di confronto a partire dai nessi tra diritto e cinema; Donisi, in particolare, quanto alla problematica della bioetica, di cui è grande esperto, al punto da organizzare da qualche anno un cineforum di successo su tale tematica, all'insegna di *Vita, persona, cinema*, mentre fanno anch'essi frequente ricorso a proiezioni di film e a discussioni con gli studenti i seminarî integrativi dei corsi tenuti dai colleghi raccolti intorno alla scuola penalistica di Sergio Moccia). Paolo De Lalla, processual-penalista anch'egli, ha tra l'altro scritto dal suo canto di filosofia della musica, che è anche uno dei temi di elezione più battuti dal giovane filosofo del diritto Valerio Nitrato Izzo.

Fuori della nostra città e università (ma ricordando che a Napoli anche al Suor Orsola Benincasa è allo stato attivo un gruppo impegnato su diritto, cinema e letteratura, nel quale si distingue il professore Gennaro Carillo), la studiosa di diritto greco antico Eva Cantarella, i costituzionalisti Alfonso Celotto, Michele e Carmela Salazar, Alberto Veneziani, filosofe e sociologhe del diritto, come rispettivamente Carla Faralli, Agata Amato Mangiameli e Maria Paola Mittica (oltre ai loro colleghi Paolo Héritier, Eugenio Ripepe ed Emanuele Conte), i comparatisti gius-privatisti Felice Casucci, Pier Giuseppe Monateri e Vincenzo Zeno-Zencovich, il penalista Massimo Nobili, i magistrati Antonio Bevere, Gianrico Carofiglio, Francesco Caringella e Dante Troisi, l'amministrativista Luciano Vandelli, il processualcivilista Bruno Capponi (limitandosi ad elencare qui soltanto alcuni fra i molti nomi possibili) hanno fornito pregevoli contributi – nel caso dei magistrati anche romanzi, oltretutto saggi critici – mentre si devono tra gli altri a Mario Caterino, Eugenio Picozza e Giorgio Resta, oltretutto di nuovo a Maria Paola Mittica (quest'ultima anche quanto al mondo culturale greco-classico) raffinate esplorazioni recenti delle intersezioni tra diritto e musica.

Molti fra questi giuristi animano associazioni, collane scientifiche e siti *web* – tra è i quali è di particolare importanza quello dell'ISLL (*Italian Society for Law & Literature*) – che ospitano confronti tra autori (per una sintetica scheda sul tema, che chi scrive ha qui arricchito e integrato nei termini che precedono, si può vedere FULCO LANCHESTER, *A che cosa serve la letteratura. Una risposta sezionale*, in *www.parlalex.it*). Anche senza effettuare formalmente corsi *ad hoc*, è comunque ormai abituale in Italia – come si rilevava all'inizio – che vengano svolti seminarî sulla tematica nell'ambito del *cursus* formativo più tradizionale, o trasversalmente ad esso. Di grande successo sono ad esempio quelli di *Diritto e Letteratura* di Alfonso Celotto e collaboratori presso l'Università Roma-Tre e quelli di *Giustizia e Letteratura*, raccolti in volumi dell'editore *Vita e Pensiero*, a cura di Gabrio Forti e di suoi collaboratori, alla Cattolica di Milano. Il dottorato di diritto costituzionale Giurisprudenza della “Sapienza” ha egualmente dedicato partecipati incontri alla tematica

Tra i costituzionalisti più autorevoli, vanno almeno segnalati le fini incursioni su temi letterari e filosofici di Michele Ainis, che è (come del resto altri suoi colleghi) anche un brillante opinionista e in aggiunta si è più recentemente provato anche nel romanzo; del già ricordato Alfonso Celotto, che anch'egli ha trasposto con successo i suoi interessi teorici per le fonti del diritto nella costruzione di un

personaggio di successo, il cui protagonista dirige la Gazzetta Ufficiale; di Angelantonio Cervati, che ha esercitato la sua sensibilità comparatistica anche proprio nel crocevia del rapporto tra diritto e letterature, come del resto ha fatto e fa Paolo Ridola, di Massimo Luciani, che ha ripercorso temi e nodi teorici del diritto nazionale ricercandone le radici anche in Dante o in Leopardi; di Gustavo Zagrebelsky, che ha in tal modo indagato Fëdor Dostoevski e *La leggenda del Grande Inquisitore*, Immanuel Kant, o un luogo “topico” di molta letteratura mondiale, qual è il tema del processo a Gesù, con le figure di Ponzio Pilato, che apre da scettico al “crucifige!” e di Giuda, “traditore fedele”.

Nella sua fortunata sintesi comperativistica sulle forme di Stato e di governo, Cesare Pinelli aggiunge dal suo canto alla consueta bibliografia storico-giuridica di riferimento per ulteriori letture, richiamata alla fine di ogni capitolo, una puntuale indicazione di “filmografia”.

In generale, la riflessione dei giuspubblicisti - che si fa oggi esigente proprio laddove avverte una crisi dei concetti e dei metodi di base della disciplina, a fronte dell'attuale diffusione di un costituzionalismo “funzionalista” e “contingentista”, al quale intende opporre il recupero di uno invece “critico” e “assiologico” - nella ricerca, per tale ragione intrapresa dalla nuova serie di un'autorevole rivista, di un “ritorno ai fondamenti” nell'epoca del costituzionalismo globale, che si dubita possa sopravvivere, incontra anche ed appunto l'esigenza di un “dialogo tra il diritto e le altre scienze o arti (...) andando “al di là del giuridico”, al fine di “cercare di comprendere come viene percepito il diritto, il ruolo delle costituzioni, dal mondo circostante. L'immagine del diritto riflessa negli occhi degli altri” e quindi “ad esempio (...) nella letteratura italiana del dopoguerra, nel momento in cui è nata la nostra costituzione ed è stata edificata la repubblica democratica” (così si esprime GAETANO AZZARITI, *Torniamo ai fondamenti*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2015, che rinvia al saggio, conenuto nel medesimo numero, di GIANLUCA BASCHERINI e GIORGIO REPETTO, *Il romanzo della resistenza e la transizione costituzionale italiana: la letteratura tra moralità e istituzioni*).

Altro discorso, infine e per il quale basti qui solo il cenno che segue, dovrebbe farsi per l'indagine sul profilo dei rapporti tra arte e diritto che prescinde entro certi limiti dall'analisi dei contenuti e del linguaggio giuridico come *species* di quello retorico, analizzato nei nessi che perciò è possibile istituire tra esso e quelli delle diverse discipline artistiche. Ci si riferisce cioè ora all'indagine giuridico-economica sul tema dei beni e delle attività culturali - nonché ad esempio sul paesaggio, il cinema, il teatro, il circo - anche in ordine ai nodi dei finanziamenti, delle sponsorizzazioni, della tutela e valorizzazione tra intervento rispettivo dello Stato e delle Regioni, oltreché nell'apertura al privato. Le vicende essenzialmente amministrative di questo settore ampio e cruciale - per l'identità culturale nazionale, ma anche per le sorti della sua ripresa economica, essendo clamorosamente falso che “con la cultura non si mangia”, come ebbe invece a dichiarare un nostro Ministro - sono documentabili in particolare attraverso i numeri di *Aedon*, rivista *online* di arte e diritto.

3. - *Le motivazioni teoriche della “riscoperta” della tendenza.* “Chi conosce solo il diritto non conosce nemmeno il diritto”, scrisse il già ricordato Maestro Francesco Carnelutti (che di suo amava anche la musica classica e partecipò alla sceneggiatura di un film) e “Dai margini si vede meglio il centro”, come ha osservato il pure sopra richiamato Massimo Nobile. Posizioni del genere pongono autorevolmente in chiaro e ricordano agli immemori o ai distratti che il giurista è sì un tecnico, ma innanzitutto un intellettuale e perciò deve - pur mantenendo il rigore e lo strumentario specifico della sua professione - esplorare (e lasciarsi contaminare da) linguaggi tra loro diversi, come sono appunto quello del diritto (linguaggio con pretese di disciplinamento, al limite coattivo, della realtà sociale) e quello della letteratura (linguaggio con caratteristiche evocative ed espressive), ma anche quello della musica (che alle sue origini, anche nella polisemia del sintagma greco νόμος, si confonde del resto col diritto: E. DI TERLIZZI, *Nómos e lex. Stravaganze etimologiche*, in *PoliticaMente*, 7/2006), del teatro, dell'arte figurativa, della sociologia, dell'antropologia (come sanno del resto bene i giuscomparatisti, tra i quali si può vedere per tutti, sul punto, P. H. GLENN, *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, trad. it., Bologna, 2011). L'apertura dalle tecniche giuridiche alla considerazione delle *humanities* è teoreticamente essenziale, perché - nello scontro tra legge astratta e decisione concreta, in base al parametro normativo previo - è sempre più evidente oggi che il “caso” impone le sue esigenze, sicché dunque bisogna rendersi sensibili a cogliere (e a insegnare) la fruttuosità - anche a fini pratici - di modalità esegetiche dei dati normativi non solo deduttivistico-sillogistiche (secondo il modello logico-

matematico che un tempo, come si rammentava sopra, era ritenuto l'unico corretto riferimento possibile, *mutatis mutandis*, anche delle scienze giuridiche), ma piuttosto tali da assecondare l'attitudine ad effettuare opzioni assiologiche e continui bilanciamenti tra valori-principi, da applicare in concreto, nella situazione di volta in volta esaminata, a partire cioè dalla pressione della realtà sociale, che propone sfide sempre nuove e diverse. Un altro elemento che – in particolare nel processo e specialmente in quello penale, caratterizzato dall'oralità – rafforza l'avvicinamento del diritto alla letteratura (e la classificazione del linguaggio giuridico come *species* di quello retorico, secondo un'antichissima tradizione che affonda le radici nel mondo classico greco e romano ed è oggi campo di studio di filosofi del diritto dediti appunto all'analisi del linguaggio) è il valore determinante della psicologia giudiziaria rispetto alle attività effettivamente svolte, in udienza, dagli avvocati (di difesa e della parte civile) e dal pubblico ministero, al fine di incontrare condizionandolo, nell'effetto persuasivo rispettivamente sperato, il “vissuto” del giudice e, quando c'è (da noi in assise, in U.S.A. più largamente e in via esclusiva, senza cioè l'intervento del giudice tecnico), quello dei componenti della giuria. Tale “vissuto”, infatti, orienta in realtà la decisione più di quanto non si ritenga di solito dal pubblico non esperto e non si sostenga nella stessa *vulgata* ufficiale degli operatori del diritto: si è certo ormai convinti il giudice non sia più “*la bouche de la loi*” alla Montesquieu, ma ancora lo si considera comunque vincolato all' “interpretazione della legge”, seppure con la consapevolezza dei suoi margini di creatività, mentre va piuttosto condivisa la più realistica e radicale conclusione (propria di autorevoli studiosi di ermeneutica giuridica) che egli pre-comprenda la soluzione della fattispecie e solo dopo “ricerchi la norma del caso che la legittima. In particolare, gli studi sulla “ragionevolezza” e sull' “interpretazione per valori” nell'uso delle Corti Supreme e nel dibattito dottrinale che attraversa ovunque il dibattito contemporaneo mostrano anch'essi la crisi di una precettività giuridica esclusivamente formale – della quale prendono ormai atto gli studiosi delle diverse discipline giuridiche “positive”, come dimostra tra l'altro la raccolta delle loro conferenze tenute nella facoltà di Giurisprudenza del Suor Orsola Benincasa proprio sul tema de *La ragionevolezza nel diritto* nel corso dell'anno accademico 2010-2011, poi edite a Napoli nel 2011 – e di un metodo di costruzione e di analisi dei dati normativi che si configuri come mera esegesi testualistica.

\* \* \*

La tendenza in più luoghi rilevata palesa in definitiva uno “scontro per l'egemonia”, intellettuale e pratica, tra operatori dei formanti normativo, dottrinale e giurisprudenziale e certo non è del tutto priva di rischi, attesa la legittimazione non elettiva, ma tecnica, delle Corti, che espandono il loro ruolo dovendo fronteggiare la recessività del modello regolativo della convivenza sociale di tipo legicentrico – ovvero costruito in base a “precedenti vincolanti”, nell'esperienza giuridica anglosassone, che oggi tende all'incontro con quella europea continentale, assieme alla quale compone ormai un'unica *western legal tradition* articolata in varianti interne – indotta dal processo di globalizzazione e dalla diffusione del (o della: in traduzione italiana si ritrovano entrambe le versioni di genere) *soft law*. L'approdo comune e convergente di tanti rivoli evolutivi è quello della presa d'atto della centralità del peso analitico del fatto e dell'importanza dello sguardo rivolto allo *storytelling*, cioè alla “narratività”, anche in contesti di *civil law*, a lungo dominati in precedenza dalla prevalenza delle visioni codicistico-pandettistiche (in diritto civile) e monistico-sistematiche e statualistiche (nel diritto costituzionale e pubblico in genere) che si sono sopra individuate. Nella condizione odierna, la globalizzazione anche giuridica costringe cioè tra l'altro a confronti inter e transdisciplinari e tra i differenti “linguaggi” epistemologici, inducendo a rivalutare quelle antiche metodiche analitiche del diritto, pubblico e privato, non solo “tecniche” e nemmeno unicamente fondate sulla norma di formazione “pubblica”. Una ricaduta pratica di notevole rilievo del nuovo contesto e del quadro concettuale appena delineato è la proposta da più parti avanzata che si introduca (o si potenzi) nei Dipartimenti di Giurisprudenza e nelle scuole di formazione alla professione legale lo studio almeno degli elementi di base di antropologia giuridica (come auspicato ad esempio da ILENIA RUGGIU, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Milano, 2012), della storia comparata delle religioni, della retorica e delle strutture della narratologia. La collocazione istituzionale naturale di tale espansione è negli insegnamenti di discipline storico-giuridiche, comparatistiche, ecclesiasticistiche, di sociologia del diritto e di teoria (e prassi)

dell'argomentazione giuridica, apparendo inoltre necessario creare un ponte con Dipartimenti in cui viene coltivata la psico-sociologia giudiziaria, indispensabile soprattutto alla formazione penalistica, i cui temi e metodi sono peraltro già presenti negli insegnamenti di criminologia, antropologia e sociologia criminale e medicina legale, svolti a Giurisprudenza o per i suoi studenti mutuati da altri Dipartimenti. Tutte le discipline giuridiche sono in ogni caso chiamate a confrontarsi con questa sfida, anche quelle apparentemente (e solamente) più "tecniche", dando così il loro contributo a quella "convergenza dei saperi" in nome delle "prospettive dell' 'umano' ", sulla quale il Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II ha tenuto lo scorso 20 e 21 gennaio un importante Convegno di grande successo, col contributo di sensibilità e organismi differenti dell'intero Ateneo.

4. — *Le implicazioni didattiche del progetto ai fini della formazione giuridica.* Per quanto fin qui argomentato, ai giuristi in formazione non bisogna dunque solo insegnare procedimenti formali – che è peraltro essenziale e resta centrale che imparino, altrimenti essi riceverebbero una preparazione vaga, astratta e "fuori fuoco", rispetto alle esigenze dell'effettiva pratica forense-giudiziaria, di funzionariato e di nuovo professionismo legale, contesto nel quale peraltro le tendenze alla mediazione anticipata dei conflitti spingono egualmente nel senso di una maggiore duttilità e nella formazione culturale complessiva degli operatori – ma proporre anche strumenti di approccio critico che tengano conto anche della concreta dinamica regolatoria alla quale si è brevemente accennato sopra. Tanto considerato, per l'anno accademico 2015 – 2016, il programma di *Diritto e Letteratura* (al momento in corso di definizione) del Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II tratterà dell'*Immagine del professore universitario tra diritto e letteratura*, dopo avere negli anni scorsi ripercorso le immagini dell'avvocato, del magistrato, del burocrate, quali sono appunto restituite dai modelli letterari. Si erano in precedenza succeduti (durante questa fase sperimentale, articolata in seminari occasionalmente tenuti) gli interventi di Antonio Bevere, Gianrico Carofiglio, Alfonso Celotto, Maurizio de Giovanni, Diego De Silva, Giorgio Fontana, Apollonia Striano, Luciano Vandelli. Eva Cantarella aveva dal suo canto proposto la propria lettura di Ulisse, personaggio in cui si incarna il rifiuto della logica pre-omerica della vendetta e trova originario riconoscimento la nascita del processo penale, rappresentata nelle *Eumenidi* di Eschilo e quella collegata della concezione retributiva della pena. In occasione della celebrazione del 791° anniversario di fondazione dell'università federiciana, Maurizio de Giovanni, in dialogo con Sergio Moccia e con chi firma questa nota, ha infine scritto un racconto inedito, *Dieci Centesimi* (letto dall'attore Roberto Giordano), il cui protagonista è il personaggio dei propri romanzi Luigi Alfredo Ricciardi, un commissario di polizia che opera a Napoli negli anni del fascismo e che qui è colto nel momento e nelle motivazioni intime della scelta della facoltà universitaria. Nel periodo considerato, si continueranno così ad organizzare – sulla scorta di tale esperienza – seminari con invitati esterni e si prevede di fare alla fine il punto teorico dello stato delle ricerche in corso in un più ampio convegno, ugualmente animato da docenti, intellettuali esterni all'accademia, scrittori, attori.

5. — *Obiettivi.* Una ricerca di durata triennale (sorretta, come si è appena detto essere avvenuto in passato, da seminari che coinvolgano in letture e *readings* studenti, colleghi, scrittori, registi, attori, attrici e collegata a ricerche dirette – nella nostra sede universitaria o altrove – in analogo senso) inventarierà in primo luogo letteratura, precedenti ed esperienze (non solo anglosassoni, ma di ambito anche italiano ed europeo, perché risalenti nel tempo e fondative di una tradizione autonoma, poi messa tra parentesi dall'egemonia delle scuole giuridiche formalistiche – come si rilevava all'inizio – rispetto alla recente riproposta teorica statunitense) e documenterà ampiezza e varietà dei metodi, delle pratiche, dei risultati. Essa ambisce a trasfondersi alla fine in un *Manuale* non tradizionale, costruito in collaborazione con le suggestioni provenienti dai partecipanti ad una didattica di complessiva impronta "socratica".

(\*) Il gruppo di lavoro di base, aperto a successive integrazioni, anche di altre università e dipartimenti e ad apporti esterni, è costituito – oltreché da chi scrive – da (in ordine alfabetico) Fulvia Abbondante, Enrico Buono, Giuseppe Mastrominico e Stefania Torre.

